



COMUNICATO N. 225/DIV – 24 FEBBRAIO 2022

225/543

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 23 FEBBRAIO 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23 Febbraio 2022

3^a Giornata Ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	FIORENZUOLA	0-0
JUVENTUS U23	PRO PATRIA	1-0
LECCO	GIANA ERMINIO	1-0
MANTOVA	FERALPISALÒ	2-1
PADOVA	LEGNAGO SALUS	1-1
PIACENZA	TRIESTINA	0-2
PRO SESTO	PERGOLETTESE	2-1
SEREGNO	PRO VERCELLI	1-2
TRENTO	SUDTIROL	0-1
VIRTUS VERONA	RENATE	0-0

GIRONE B

ANCONA MATELICA	GROSSETO	2-0
AQUILA MONTEVARCHI	FERMANA	2-0
CARRARESE	SIENA (*)	
GUBBIO	REGGIANA	2-1
IMOLESE	CESENA	0-0
LUCCHESE	VIRTUS ENTELLA	(*)
PISTOIESE	PONTEDERA	0-1
TERAMO	MODENA	1-2
VIS PESARO	PESCARA	0-2
VITERBESE	OLBIA	0-0

(*) post. 24 Febbraio 2022

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 24 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23 FEBBRAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'



AMMENDA

€ 1500

TERAMO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, all'11° minuto del secondo tempo, in occasione dell'esecuzione di un calcio di rigore da parte del Modena sotto la curva di casa occupata dalla tifoseria del Teramo, lanciato all'interno del recinto di gioco una bottiglietta di acqua semi piena e senza tappo, senza colpire alcuno;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva loro destinata, al 45° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000

GROSSETO per avere i suoi sostenitori posizionati nella curva sud, all'85° minuto circa, intonato ripetutamente cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro e delle Istituzioni calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., ritenuta la particolare odiosità dei cori rivolti nei confronti dell'arbitro, da un lato, e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, dall'altro (r.proc. fed.).

€ 500

ANCONA MATELICA per avere i suoi sostenitori posizionati nella curva nord, al 57° minuto, intonato ripetutamente cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

€ 300

CESENA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 90° minuto, lanciato all'interno del recinto di gioco un fumogeno;

B) per avere, con la condotta di cui al punto A), arrecato danni alla pista di atletica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze danno e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 3 MARZO 2022 ED € 500 DI AMMENDA**

LERDA MATTIA

(PRO VERCELLI)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava contro una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 300

PIGHI ROBERTO

(PIACENZA)

per avere fatto accesso al termine della gara all'interno del terreno di gioco per interloquire con l'Arbitro, nonostante non fosse inserito nella distinta gara, successivamente veniva allontanato dal personale autorizzato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 300 DI AMMENDA

PRINA LUCA

(PRO PATRIA)

1) per aver pronunciato per due volte, al 39° ed al 41° minuto del secondo tempo, un'espressione blasfema per contestare decisioni arbitrali;

2) per avere, al termine dell'incontro, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro pronunciando nei suoi confronti frasi irrispettose.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 300 DI AMMENDA

REDAELLI RENATO

(PRO PATRIA)

per avere pronunciato più volte, al 18° ed al 30° minuto del primo tempo, un'espressione blasfema per contestare decisioni arbitrali.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

LUPATELLI CRISTIANO

(JUVENTUS U23)

per avere pronunciato, al 44° minuto del primo tempo ed al 2° minuto del secondo tempo, un'espressione blasfema per contestare decisioni arbitrali.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FONTANA GAETANO

(IMOLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI GIOIA STEFANO

(PRO SESTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CESARINI ALESSANDRO (PIACENZA)
per avere, al 27°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, colpiva al volto con la mano aperta un avversario, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo e che ha comportato la necessità di intervento dei sanitari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CIOLLI ANDREA (GROSSETO)
MAZZARANI FEDERICO (PRO SESTO)
MARINO ROBERTO (SEREGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 300 DI AMMENDA

PESENTI MASSIMILIANO (PRO PATRIA)
per avere, al 24°minuto del secondo tempo, appena dopo essere stato sostituito, pronunciato un'espressione blasfema e lanciato con violenza una bottiglietta di acqua contro la struttura della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

CRIMI MARCO (TRIESTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

D'ALENA ANTONIO (IMOLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLETTI AMEDEO (ALBINOLEFFE)
ROLFINI ALEX (ANCONA MATELICA)
SHIBA CRISTIAN (PONTEDERA)
SCROSTA EDOARDO (FERMANA)
CASIRAGHI DANIELE (SUDTIROL)
BONALUMI SIMONE (GIANA ERMINIO)
MANGNI DOUDOU (GUBBIO)
GIANDONATO MANUEL (OLBIA)
CASTELLANO FABIO (PISTOIESE)
ROZZIO PAOLO (REGGIANA)
ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)

ROSSETTI MATTEO	(TERAMO)
GALAZZI NICOLAS	(TRIESTINA)
RAPISARDA FRANCESCO	(TRIESTINA)
ST CLAIR HARVEY WILLIAM	(TRIESTINA)
DANIELI NICOLA	(VIRTUS VERONA)
DELL'AGNELLO SIMONE	(SEREGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

NUNES DA CUNHA GABRIEL	(TRENTO)
MERCATI ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
TAIT FABIAN	(SUDTIROL)
MASI ALBERTO	(PRO VERCELLI)
CIGARINI LUCA	(REGGIANA)
ERMACORA FEDERICO	(RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AVELLA MICHELE	(ANCONA MATELICA)
CAPRILE ELIA	(PRO PATRIA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
PINNA SIMONE	(OLBIA)
BELARDINELLI LUCA	(PRO VERCELLI)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
CONTESSA SERGIO	(REGGIANA)
BERNARDOTTO GABRIELE	(TERAMO)
LONARDI LORENZO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GIORGIONE CARMINE	(ALBINOLEFFE)
KIRWAN NIKO	(PADOVA)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
SANTORO SALVATORE	(IMOLESE)
VONA EDOARDO	(IMOLESE)
SACCANI MATTEO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GUCCIONE FILIPPO	(MANTOVA)
------------------	-----------

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARINI FILIPPO	(TRENTO)
DIONISI MATTEO	(TRENTO)
MILESI LUCA	(ALBINOLEFFE)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
ARDIZZONE FRANCESCO	(CESENA)
PICCOLI GIANLUCA	(GROSSETO)
GIACOBBE MIRKO	(LEGNAGO SALUS)

NAVA RICCARDO
SCIAUDONE DANIELE
RANIERI ROBERTO
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
HALLFREDSSON EMIL

(PIACENZA)
(REGGIANA)
(RENATE)
(TERAMO)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOCCADAMO ANTONIO
BERGONZI FEDERICO
PARODI STEFANO
BONINI FEDERICO
PADOVAN STEFANO
MARONE FRANCESCO
MILITARI ALESSIO
DUCA EDOARDO
MARCHI PAOLO
MEZZONI FRANCESCO
INVERNIZZI ANDREA

(AQUILA MONTEVARCHI)
(FERALPISALO')
(FERMANA)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(MODENA)
(PIACENZA)
(PISTOIESE)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GANZ SIMONE ANDREA
D'URSI EUGENIO
BRUSCHI NICOLO'
FRACASSINI MATTEO
FABBRI ALESSANDRO
MELI GABRIEL MANUEL
PIOVANELLO ENRICO
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
MARCUCCI ANDREA
CHAKIR MOHAMMED AMINE
GIACOMEL ALESSANDRO
TRONCHIN SIMONE

(LECCO)
(PESCARA)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(SUDTIROL)
(SUDTIROL)
(MANTOVA)
(MODENA)
(PISTOIESE)
(RENATE)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)


AMMONIZIONE (I INFR)

NOCE MARIO
SORRENTINO DANIELE GIOVANNI
GIANI ELIA
FANTACCI TOMMASO
OFFREDI DANIEL
TROTTA MARCELLO

(ANCONA MATELICA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 24 Febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli